REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Servizio del Personale

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/06, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG 51108620BF

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario:

1	Amministrazione aggiudicatrice	3
2	Oggetto dell'appalto.	3
3	Importo a base di gara, *plafond* massimo di spesa e durata dell'appalto,	3
4	Documentazione di gara.	4
5	Chiarimenti	4
6	Termini e modalità di ricezione delle offerte	4
7	Procedura di aggiudicazione	8
8	Modalità di espletamento del servizio	9
9	Subappalto	9
10	Avvalimento	9
11	Anomalia dell'offerta	11
12	Validità dell'offerta	12
13	Requisiti di partecipazione	12

14	Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi	14
15	Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti	19
16	Garanzie	20
17	Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni	21
17.5	Controllo sul possesso dei requisiti tecnico-professionali	23
18	Cause di esclusione	23
19	Stipula della convenzione quadro	28
20	Tracciabilità-Obblighi di cui alla legge 136/2010	29
21	Richiesta di approvvigionamento e consegna dei Buoni Pasto	30
22	Caratteristiche dei Buoni pasto	31
23	Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati	31
24	Ulteriori obblighi del Fornitore	33
25	Monitoraggio della fornitura da parte dell'Amministrazione.	33
26	Penali	33
27	Pagamenti e fatturazione	34
28	Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP	35
29	Controversie	35
30	Diritto di accesso	35
31	Tutela dei dati personali	36
32	Norme di rinvio	36

1 Amministrazione aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale – del Personale- viale Merello, 86 09123 Cagliari. Telefono 070/27991 Fax 070/272086 – P. IVA 02629780921.

2 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs. 163/06, di un accordo quadro con un singolo operatore ex art. 59, comma IV del d.lgs. 163/06, in possesso dei necessari requisiti, sulla cui base si procederà all'aggiudicazione di affidamenti specifici per l'appalto della fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto, Allegato IIB del d.lgs. 163/06.

La fornitura ha ad oggetto buoni pasto nominativi il cui valore facciale nominale è pari ad € 5,19.

3 Importo a base di gara, *plafond* massimo di spesa e durata dell'appalto,

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 13 del D.Lgs. 163 del 2006, è pari a € 210.000,00 (Euro duecentodiecimilaeuro/00) IVA esclusa.

L' importo a base d'asta, costituisce il *plafond* massimo di spesa, entro il quale possono essere affidate le prestazioni, meglio precisate nel presente disciplinare. La stima dell'importo a base d'asta è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno eseguita dal Servizio del Personale nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro, ed è determinata sulla base dei dati statistici di pregresse attività analoghe commissionate. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. I suddetti importi rappresentano il limite massimo di spesa per il periodo contrattuale. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare attività specifiche nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso la quale si riserva di emettere ordinativi in relazione al fabbisogno effettivo, senza alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali.

La durata massima del presente appalto è di 24 mesi da computarsi a partire dalla data di stipula del relativo contratto o comunque fino all'esaurimento del plafond massimo di spesa così come individuato nel presente disciplinare.

Al momento dell'aggiudicazione l'amministrazione dovrà corrispondere a favore dei propri dipendenti circa 12.000 buoni pasto.

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di beni; pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, non sussistendo, per il presente appalto, l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato. Non sussistono, di conseguenza, oneri per la sicurezza.

4 Documentazione di gara.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato A – progetto della fornitura;
- Allegato B – modello autocertificazione;
- Allegato C avvalimento dichiarazione operatore economico ausiliato;
- Allegato C1 – avvalimento dichiarazione operatore economico ausiliario;
- Allegato D – dichiarazione dei servizi che l'operatore economico intende affidare in subappalto;
- Allegato E – modello per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato F - bando di gara;
- Allegato H- modello GAP

5 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico amministrativa e/o tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata **appalti@pec.enteforestesardegna.it** **entro e non oltre il settimo giorno antecedente** il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante risponderà con pubblicazione nel sito internet **http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ non oltre il terzo giorno antecedente** il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Costituisce onere degli operatori interessati a presentare offerta verificare l'eventuale pubblicazione di dette precisazioni.

6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, **a pena di esclusione**, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, sono le seguenti:

I concorrenti dovranno produrre un unico plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente(*per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012)*, sul quale dovranno essere indicati:

a. il nominativo, la sede, Codice Fiscale e/o P. IVA, i recapiti telefonici, fax, e-mail, Posta Elettronica Certificata (facoltativo) dell'impresa, o di tutte le imprese in caso di Raggruppamento Temporaneo Costituendo, si precisa che il numero di fax, o l'indirizzo di posta elettronica costituiscono il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163 del 2006. Nel caso di R.T.I. detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite;

b. la dicitura **"Offerta per l'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto CIG 51108620BF scadenza 19/06/2013 h. 12:00.**

Il plico esterno, così confezionato, dovrà contenere:

1) una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"BUSTA A CONTENENTE DOCUMENTAZIONE DI GARA**", contenente i seguenti documenti concernenti l'ammissione:

a) **autocertificazione** concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da scegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000.
N.B. Costituirà causa di esclusione la mancanza di sottoscrizione nell'ultima pagina, insuscettibile di sanatoria.

b) **cauzione provvisoria** L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta secondo quanto di seguito indicato, da prestare secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D.lgs 163/06. La stessa cauzione deve prevedere espressamente**:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile **(**la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla garanzia la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono essere in possesso della suddetta certificazione.

c) **a pena di esclusione (ex art. 75, comma 8, del d.lgs. 163/06) dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06. Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto b;

d) **dichiarazione** di impegno all'attivazione della rete esercenti, come meglio precisato all'art. 13, punto B e 23 del presente disciplinare;

e) **Modello GAP** - Allegato H In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate coinvolte nell'esecuzione della fornitura;

f) **ricevuta di versamento scontrino, pari a € 20,00** relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sottoindicate modalità di riscossione, contenute nella Deliberazione della Autorità del 21 dicembre 2011 e nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2011". (*N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'Autorità* ***www.avcp.it****, sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi"):*

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti:

1) versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione**,** contributi disponibile alla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo **http://www.avcp.it,** seguendo le istruzioni, tramite:carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine.

L'operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve presentare,a corredo dell'offerta, la ricevuta di pagamento stampata dall'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul"Servizio di Riscossione";

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te".

L'operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve presentare, a corredo dell'offerta, lo scontrino **in originale** rilasciato dal punto vendita su indicato.

3) per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

N.B. Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa non costituirà causa di esclusione.

2) una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità e non trasparente, contenente l'offerta economica, recante la dicitura **"BUSTA B- CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA".**

L'offerta economica dovrà indicare lo sconto da applicare sul valore nominale dei buoni pasto, pari ad € 5,19.

L'offerta economica, dovrà recare la specifica indicazione dell'oggetto dell'appalto e dovrà essere redatta mediante utilizzo o riproduzione dell'*Allegato E – modello per la presentazione dell'offerta economica* sulla stessa deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso la competente Agenzia delle Entrate competente per territorio.

N.B L'offerta economica dovrà specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico, che dovranno comunque risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si precisa che i costi della sicurezza, facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 febbraio 2012 n. 1172).

Si precisa che:

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere.

- il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, recapitate tramite servizio postale di cui al D. Lgs. n. 261/1999, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano è fissato alle **ore 12:00 del giorno 19.06.2013,** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio su indicato sono irricevibili.

Il termine è da ritenersi tassativo costituendo causa di non ammissibilità il mancato rispetto dello stesso.

Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Servizio del Personale, Viale Merello n. 86 - 09123 CAGLIARI.

L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, a pena di nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti **a pena di esclusione**), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

7 Procedura di aggiudicazione

L'appalto viene aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria ex artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

È facoltà di questo Ente procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate incongrue, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. (art.81, comma III del d.lgs 163/06: "*Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto")*

8 Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui all'*Allegato A Progetto della fornitura e al presente disciplinare di gara.*

9 Subappalto

Il servizio, ex art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006, può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto, il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, **pena la mancata autorizzazione al subappalto,** indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 cui espressamente si rinvia così come integrato dall'art. 3 – comma 9 – della Legge 13.08.2010 n. 136.

In caso di subappalto il concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

In caso di erroneità e/o mancanza della dichiarazione di subappalto l'aggiudicataria non potrà ricorrere al subappalto e dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti. **La violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare costituirà causa di esclusione qualora la stessa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti necessari per eseguire la prestazione.**

10 Avvalimento

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione.
Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

E' fatto divieto, **a pena di esclusione**, per l'impresa ausiliaria, di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata;

Della stessa impresa ausiliaria, **a pena di esclusione** non può avvalersi più di un concorrente in relazione a ciascuna gara
L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – **a pena di esclusione (**Determinazione AVCP n. 2 del 1.08.2012)– tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 ed in particolare:

a) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa concorrente, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, "attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria"; tale dichiarazione è verificabile nell'ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali prevista dall'art. 48 del Codice;

b) una dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice;

c) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34;

f) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;**(Il contratto deve essere prodotto necessariamente al**

momento della partecipazione alla gara, potendo legittimamente essere sospensivamente condizionato all'aggiudicazione della stessa)

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo

Con riferimento alla lettera f) il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dovrà dettagliatamente indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
- ogni altro dato utile ai fini dell'avvalimento.

11 Anomalia dell'offerta

La commissione individuerà le offerte anormalmente basse, secondo le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Si procederà a determinare l'anomalia ai sensi del comma I dell'art. 86. Ai fini dell'applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1 del d.lgs 163/06 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Quando un'offerta sia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 88 d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante, ovvero la commissione, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del D.Lgs 163 del 2006. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si procederà alla nuova determinazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato.

12 Validità dell'offerta

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, fino a decorrenza di tale ultimo termine l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile (art. 11 comma7 del d.lgs. 163/06).
Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 163 del 2006 e come specificato all'art. 21 del presente disciplinare di gara, l'accordo quadro non sarà stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva esecutiva, resa ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 163 del 2006.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006, le offerte presentate resteranno valide per 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

13 Requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Capacità: E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

A. **Capacità giuridica:** Le imprese dovranno possedere tutti i requisiti riportati nell'allegato "C" Modello di autocertificazione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i soggetti di cui all'art.38 del d.lgs. 163/06 (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 18 gennaio 2012 n. 178) e i Vice presidenti o gli amministratori, che esercitano il

potere di rappresentanza in funzione vicaria, quando lo statuto della persona giuridica abilita tali soggetti a sostituire in qualsiasi momento il titolare primario della funzione. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 30 gennaio 2012 n. 447) non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. Pag 12 Schema di determinazione "BANDO- QUADRO"

Tali soggetti dovranno effettuare la suddetta dichiarazione avvalendosi preferibilmente del modello relativo alle **dichiarazioni personali di cui all'Allegato B.**

Ai sensi del II comma dell'art.38 del D.Lgs 163/06: " ***il candidato*** *o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui* ***indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione****. Ai fini del comma 1, lettera c),* ***il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione***. Ai fini dell'estinzione e della riabilitazione è necessaria la pronuncia del giudice competente, antecedente alla data di presentazione dell'offerta.

La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante *(*Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici determinazione n. 1/2010).

Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.(Determinazione AVCP n.4 /2012 pag. 9)vedi modello per autocertificazione-Allegato C

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Per le imprese residenti in Italia: possesso dei requisiti di cui all'art. 285 , I comma del D.P.R. 207/2010;

– Per gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione dei buoni pasto aventi sede in altri paesi dell'Unione Europea: possesso dell'autorizzazione in base alle norme del Paese di appartenenza.

B. Capacità tecnica: art. 42, lett c) del d.lgs. 163/06

– Impegno a costituire entro 35 gg dall'aggiudicazione provvisoria, e quindi presumibilmente entro 35 giorni dal 20.6.2013, una rete di esercizi convenzionati.

– Dovrà essere garantita una rete che consenta la piena spendibilità dei buoni nei comuni nei quali sono dislocate le sedi dei Servizi dell'Ente Foreste della Sardegna ed in particolare la presenza di almeno 20 esercizi convenzionati in ognuno dei seguenti comuni:

– Cagliari (Direzione Generale)
– Decimomannu (Servizio territoriale di Cagliari)
– Oristano (Servizio territoriale di Oristano)
– Sassari (Servizio territoriale di Sassari)
– Nuoro (Servizio territoriale di Nuoro)
– Tempio (Servizio territoriale di Tempio)
– Lanusei (Servizio territoriale di Lanusei)

Le caratteristiche della rete di esercizi convenzionati sono meglio precisate al successivo articolo 23.

– NB **La mancata attivazione della rete entro il termine richiesto è causa di decadenza dall'aggiudicazione e comporta l'escussione della cauzione provvisoria.**

14 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06).

Il recesso dell'impresa componente non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura in ragione dell'esistenza, a suo carico, di cause di

esclusione. Deve ritenersi ammissibile, anche la di fuori delle ipotesi espressamente normate, il recesso di una o più imprese dal raggruppamento **(e non l'aggiunta o la sostituzione**), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede.

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, **a pena di esclusione**, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

- **Parti del servizio**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.
La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. La mandataria deve ,quindi, spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- **Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti**

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato C ex art. 6 del presente disciplinare, concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

- **Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 del d.lgs. 163/06 è fatto DIVIETO a tutti i **consorziati esecutori** del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c del d.lgs. 163/06),

dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b d.lgs. 163/06), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06, nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

- **Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva.**

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall'art. 17 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di **tutte le imprese componenti** della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI.

- **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, **a pena di esclusione**, recare sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del soggetto mandatario e dovrà essere prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- Capitolato tecnico firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto mandatario e inserito nella busta A contenente documentazione di gara, così come previsto dall'art. 6 punto 1 lett. e) del disciplinare;
- l'offerta economica redatta attraverso utilizzo o riproduzione dell'apposito allegato F dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura "Busta B contenente offerta economica" , così come previsto dall'art. 6 punto 2) del disciplinare.

❖ **Dichiarazioni obbligatorie**

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituiti prima della gara,** o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06.
- Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUITO** la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del d.lgs. 163/06)

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL CODICE CIVILE, COSTITUENDI

❖ **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta

contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8 d.lgs. 163/06). Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, **a pena di esclusione**, essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante e prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- Capitolato tecnico firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e inserito nella busta A contenente documentazione di gara, così come previsto dall'art. 6 punto 1 lett. e) del disciplinare;
- l'offerta economica redatta attraverso utilizzo o riproduzione dell'apposito allegato F dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura "Busta B contenente offerta economica" , così come previsto dall'art. 6 punto 2) del disciplinare.

- **Dichiarazioni obbligatorie**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- da parte dei legali rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:
   - costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
   - conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
   - rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
   - uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUENDO**, la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve

essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

15 Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì ammessa la partecipazione separata di RTI ed Imprese ad esse aderenti, in tale evenienza si procederà all'esclusione sia dell'RTI che delle singole Imprese.

Verranno, inoltre, escluse le imprese per le quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par – condicio* fra i concorrenti (collegamento sostanziale).

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Sono altresì escluse le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti dichiarano di aver formulato l'offerta autonomamente e, secondo l'allegato modello C, alternativamente:

- □ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto;
- □ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- □ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. (*N.B. In questo caso la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)*

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

16 Garanzie

Cauzione provvisoria:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/06, l'impresa partecipante dovrà presentare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto da prestare secondo le modalità prescritte e da inserire nella "**Busta A contenente Documentazione di gara"** di cui all'art. 6,punto 1, lett. b) del presente disciplinare.

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione
b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a. questa dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, ex art. 75, comma 8 del d.lgs 163/06 dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). Tale impegno dovrà essere prodotto anche da coloro che costituiscano la garanzia secondo le modalità di cui al punto b)

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla cauzione documentazione attestante la relativa certificazione di qualità, mediante produzione in alternativa:

- della certificazione in originale;
- di autocertificazione avente ad oggetto il possesso della certificazione o di copia autenticata della stessa prodotte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La cauzione dovrà avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto –Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163 del 2006 la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Cauzione definitiva:
L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma 1, del d.lgs.163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15gg a semplice richiesta della stazione appaltante.

17 Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

17. 1 Nomina del seggio

In momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e antecedente all'apertura della prima seduta pubblica di gara la Stazione appaltante procederà alla nomina di un seggio di gara deputato alla valutazione delle offerte, composto da tre persone di cui almeno un componente appartenente al servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti e da uno o più tecnici;

Del provvedimento di nomina del seggio verrà data comunicazione nel corso della prima seduta di gara.

17. 2 Seduta pubblica per la valutazione della regolarità amministrativa delle offerte e dell'offerta economica

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale successivo alla scadenza, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, alle ore 9.30, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello, 86 Cagliari. La seduta di gara è pubblica; potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.
Nel corso della seduta il seggio di gara procederà:

Nel corso della seduta il seggio di gara procederà nel seguente modo:

1) verifica della data di ricezione dei plichi entro i termini di cui all'art. 6 e della loro integrità;
2) apertura delle buste che hanno superato il controllo di cui al punto 1 e conseguente verifica delle buste contenenti la documentazione di gara e l'offerta economica;
3) apertura della buste contenenti la documentazione di gara e constatazione della presenza di tutti i documenti richiesti e verifica della regolarità;
4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche verifica delle stesse e rilevazione delle percentuali dei ribassi;
5) calcolo della soglia di anomalia qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 12 del disciplinare, e verifica delle eventuali offerte anomale;
6) formazione della graduatoria delle migliori offerte, ed aggiudicazione provvisoria per la prima, ed eventuale indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica anomalia/congruità;
7) valutazione delle eventuali offerte anomale in seduta riservata;
8) comunicazione, in seduta pubblica, della graduatoria alla conclusione del suddetto procedimento.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* tra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto o via fax o via e-mail a completare o a fornire chiarimenti opportuni nei limiti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 163/06.

17. 3 Controlli sul possesso dei requisiti e aggiudicazione definitiva esecutiva

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato (per quanto concerne nel dettaglio il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si veda il seguente art. 19).
A seguito dell'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 3 L.R. 5/2007 e dell'art 11 comma 8 D. Lgs. 163 del 2006 all'aggiudicazione definitiva ed efficace.

17. 4 Comunicazioni inerenti la procedura di gara

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail, come previsto all'art. 6 del presente disciplinare. In particolare, le date delle sedute aperte al pubblico,

diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni lavorativi.

17.5 Controllo sul possesso dei requisiti tecnico-professionali

La stazione appaltante procede alla verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali. Qualora tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e procede a nuova aggiudicazione. Si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato.

18 Cause di esclusione

Le cause di esclusione devono essere distinte con riferimento alle diverse fasi relative al procedimento di gara.

1 fase presentazione delle offerte

Costituiscono causa di esclusione:

1. la mancata presentazione dell'offerta entro il termine previsto nel presente disciplinare;
2. la presentazione di offerte prive dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto o che comunque non riportino idonei estremi che possano far risalire in maniera inequivocabile alla gara d'appalto oggetto del presente disciplinare;
3. che non contengono gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo nonché la procedura cui si riferiscono;
4. apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
5. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;(si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste *AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012, pag 41*). Non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato

2 fase Sono escluse dopo l'apertura della busta A contenente la documentazione di gara:

6. Le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prive di sottoscrizione nell'ultima pagina e di documento di identità (vedi art.6, punto 1 lett. a) *Il requisito della sottoscrizione può dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante (AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012, pag 32).*

7. Mancanza delle dichiarazioni personali di cui all'art. 38, lett c) del dl.lgs 163/06 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo con riferimento alle diverse tipologie di società.

Come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. **Di contro, il procuratore *ad negotium* è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. Pag 12 Schema di determinazione "BANDO- QUADRO"**

Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.(Determinazione AVCP n.4 /2012 pag. 9)

In ordine alle modalità di presentazione della cauzione provvisoria(di cui alla lettera b) , punto 1 art.6) costituiscono causa di esclusione:

1. mancata presentazione della cauzione provvisoria;
2. cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese associande (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). In caso di ATI costituito la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata alla capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti;
3. cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

4. cauzione non sottoscritta dal garante;
5. mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (cfr. art. 75, comma 8, del Codice).

Mancato pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dalla stessa Autorità stessa non costituirà causa di esclusione.

In ordine al **subappalto**

In caso di erroneità e/o mancanza della dichiarazione di subappalto l'aggiudicataria non potrà ricorrere al subappalto e dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti. La violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare costituirà causa di esclusione qualora la stessa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti necessari per eseguire la prestazione.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

Il concorrente allega,ai fini della presentazione della dichiarazione di avvalimento, a pena di esclusione:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;(il contratto deve essere prodotto necessariamente al momento della partecipazione alla gara, potendo legittimamente essere sospensivamente condizionato all'aggiudicazione della stessa)

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico

I documenti elencati devono essere allegati alla domanda di partecipazione a pena di esclusione, il carattere imperativo delle prescrizioni può, infatti, ricavarsi dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 49(AVCP Determinazione n. 2 del primo agosto 2012)

In **ordine ai Raggruppamenti temporanei:**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (*Così come per i lavori pubblici, anche per i servizi e forniture, la violazione del precisato obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire non costituisce una violazione meramente formale* pag 20 Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012).
La mancanza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 del d.lgs. 163/06 dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento pag 15 Documento di consultazione "*Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro"*

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore.

3 fase Costituisce causa di esclusione dopo l'apertura della busta B contenente l'offerta economica

Offerte prive di sottoscrizione dell'offerente ovvero in caso di costituendo R.T.I. o consorzio prive di sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dello stesso, in caso di RTI costituito offerte prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto mandatario, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal bando di gara, che rechino, in relazione all'indicazione dei prezzi, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;

- che violino il divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali ovvero espresse in modo indeterminato.

La mancata indicazione, nell'offerta economica del costi relativi alla sicurezza.

Art.86 comma 3bis….*il valore economico deve essere adeguato… al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture*.

Art. 87 comma 4 *Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture*

4 In fase di controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

La mancata dichiarazione in ordine a reati commessi nonché in caso di riabilitazione o estinzione la mancanza di un provvedimento del giudice in data antecedente alla data di presentazione dell'offerta.

I concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi

La mancata ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 13, lettera B del presente disciplinare, in ordine alla capacità tecnico-professionale e ai termini per l'attivazione della rete di esercizi convenzionati.

La mancata attivazione della rete entro il termine richiesto è causa di decadenza dall'aggiudicazione e comporta l'escussione della cauzione provvisoria.

La mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede di verifica ai sensi dell'art. 48, comma1 del Codice, relativo al c.d. controllo a campione. Si precisa che tale disposizione trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori economici ivi comprese le piccole e medie imprese (pag 20 Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012)

Costituirà causa di esclusione la partecipazione alla medesima gara di soggetti tra loro non indipendenti

A titolo esemplificativo costituiscono causa di esclusione:

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell'art. 36, comma 5;

- partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell'art. 36, comma 5 (nei lavori pubblici tale condizione è dimostrata attraverso l'attestazione SOA ai sensi dell'art. 94 del Regolamento);

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 7;

- violazione del divieto dell'art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19 Stipula della convenzione quadro

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.
Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.
Nel termine di cui all'art. 13,lett. B, 35 gg dall'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario provvisorio, al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, dovrà far pervenire alla stazione appaltante la documentazione comprovante la costituzione della rete di esercizi convenzionati.
L'aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:

b) certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all'articolo 16 del presente disciplinare;
c) in caso di R.T.I. dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.
Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva esecutiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.
Qualora invece la suddetta documentazione non sia prodotta o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 17.5, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara e alla nuova aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett a) D.Lgs. 163 del 2006, verrà data comunicazione, dell'aggiudicazione definitiva esecutiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax o all'indirizzo di Posta elettronica Certificata indicato in sede di partecipazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D.Lgs. 163 del 2006 la convenzione di accordo quadro non potrà essere stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

20 Tracciabilità-Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

21 Richiesta di approvvigionamento e consegna dei Buoni Pasto

La richiesta di consegna dei Buoni Pasto sarà effettuata mediante invio al Fornitore delle Richieste di Approvvigionamento.

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico e trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (corriere, fax, etc.) o attraverso e-mail o casella di posta elettronica certificata.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento, da indicare nell'Allegato B.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i buoni pasto entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura.

I buoni dovranno essere consegnati presso la sede della Direzione Generale, suddivisi in plichi separati, destinati alle diverse sedi territoriali, secondo quanto verrà specificato nei singoli ordinativi di fornitura, e accompagnati dal prospetto di dettaglio dei blocchi forniti, dei numeri seriali del buono di ogni blocco e del dipendente beneficiario.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi ad accettare in restituzione i buoni scaduti e/o danneggiati entro il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono (farà fede la data di invio apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente), e a provvedere alla sostituzione degli stessi.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi ad accettare in restituzione eventuali buoni erroneamente ordinati, nel limite massimo del 5% della fornitura annuale effettuata, contro emissione di nota di credito.

22 Caratteristiche dei Buoni pasto

I Buoni pasto nominativi avranno un valore nominale pari a 5,19 (cinque/19) euro. Gli stessi dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.

I Buoni pasto, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

il codice fiscale o la ragione sociale dell'Amministrazione;

il nominativo e la sede dell'utilizzatore;

la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione (in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso di Consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato l'appalto);

il valore facciale espresso in valuta corrente;

il termine temporale di utilizzo ovvero la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere **almeno al 30 aprile** dell'anno successivo a quello di emissione;

l'indicazione del termine entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate);

i termini massimi di pagamento agli Esercenti;

i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati;

uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;

la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;

numerazione progressiva non ripetibile.

I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti. Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente disciplinare.

I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

23 Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Gli Esercizi, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, ex art. 285, II comma del D.P.R. 207/2010 :

a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione;

- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

Le imprese concorrenti dovranno garantire una rete di esercizi convenzionati che consenta la piena spendibilità dei buoni nei comuni nei quali sono dislocate le sedi dei Servizi dell'Ente Foreste della Sardegna e in particolare la presenza di almeno 20 esercizi convenzionati in ognuno dei seguenti Comuni:

- Cagliari (Direzione Generale)
- Decimomannu (Servizio Territoriale di Cagliari);
- Oristano (Servizio Territoriale di Oristano);
- Sassari (Servizio Territoriale di Sassari);
- Nuoro (Servizio Territoriale di Nuoro);
- Tempio (Servizio Territoriale di Tempio);
- Lanusei (Servizio Territoriale di Lanusei).

Il numero totale degli Esercizi convenzionati non può essere ridotto per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazioni tali disdette, inviando le relative copie. Il Fornitore dovrà sostituire, tali Esercizi, dandone idonea comunicazione alla Stazione Appaltante, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Comunicazione della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze.**

24 Ulteriori obblighi del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare agli Esercenti il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi.

25 Monitoraggio della fornitura da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente disciplinare, potrà effettuare, in ogni momento, apposite verifiche ispettive, sia presso gli esercizi convenzionati dal Fornitore sia presso le sedi del Fornitore.

26 Penali

Difformità nella consegna

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto come indicati nell'articolo 21 del presente disciplinare, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dell'Amministrazione Contraente, pari al 2% del valore dei Buoni pasto (escluso IVA) oggetto della consegna rispetto alla quale è stata contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui all'art.22 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 2,5% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Difformità relative al convenzionamento

La mancata attivazione della rete entro il termine richiesto è causa di decadenza dall'aggiudicazione e comporta l'escussione della cauzione provvisoria.

In caso di mancata ricostituzione della rete, nei termini di cui all'art.23, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penalità (in caso di difformità nella consegna, difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto, difformità relative al convenzionamento**)** è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

27 Pagamenti e fatturazione

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo, a consuntivo delle prestazioni.

La fattura dovrà essere emessa **esclusivamente** successivamente alla verifica di conformità.

Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, *avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari* dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Viale Merello, 86 CAGLIARI – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Qualora la fattura sia emessa antecedentemente alla verifica di conformità il termine per il pagamento decorre comunque dalla stessa.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza alle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.
Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa.

28 Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

Le forniture oggetto della presente procedura, al momento dell'indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP attive. I contratti quadro stipulati all'esito della presente procedura sono sottoposti alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. 95/2012, in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

29 Controversie

Per ogni controversia che potrebbe insorgere tra l'Amministrazione e l'impresa esecutrice, il foro competente sarà quello di Cagliari.

30 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 quater e 13 del D.Lgs n. 163/2006.

33. 1 Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 163/06, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).
L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 163/06.
Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:
a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell'art. 5 punto 2) del presente disciplinare.
b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

31 Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i..

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

32 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e s.i., nonchè alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Il Direttore del Servizio

Angela Pisano

M.D./dott.ssa M.D. Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti